SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1725)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1986

Misure a sostegno dell'industria della macinazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'industria molitoria si trova ad operare con una capacità di lavorazione fortemente eccedentaria rispetto ai fabbisogni, senza che in prospettiva si possano intravvedere possibilità di una inversione di tendenza, considerato che il livello dei consumi interni dei prodotti a largo impiego di sfarinati potrà, nella migliore delle ipotesi, collocarsi su livelli di stazionarietà, mentre il traffico di esportazione continuerà a presentare notevoli difficoltà per i nostri operatori, che dovrebbero trattare sul mercato internazionale senza disporre di quantitativi sufficienti ed in un regime di prezzi non competitivo. Si aggiunga inoltre che i Paesi nostri abituali clienti si stanno dotando anch'essi di impianti per la trasformazione dei cereali.

Secondo le più recenti indagini, l'industria molitoria dedita alla trasformazione del grano (che rappresenta il comparto più importante dell'intero settore della macinazione

dei cereali) è costituita da circa 1.100 molini ad alta macinazione aventi, nel complesso, una capacità di macinazione annua di circa 160 milioni di quintali a fronte di una lavorazione effettiva valutata intorno agli 85 milioni di quintali, con una utilizzazione certamente lontana da quella, ritenuta ottimale, dell'80-85 per cento.

Le distorsioni strutturali e le modifiche del mercato hanno dato luogo ad una situazione di crisi, che si è particolarmente accentuata nell'anno 1983, principalmente a causa del crollo delle esportazioni di sfarinati, ridottesi del 32 per cento a seguito della decisione del Consiglio della CEE di vietare la pratica del traffico di perfezionamento attivo per equivalenza, che consentiva ai nostri operatori di poter esportare sfarinati mediante utilizzazione di grano di importazione.

Col presente provvedimento si intende avviare il processo di risanamento del settore, operando all'interno del medesimo attraverso misure idonee a consentire, con la solidarietà delle parti interessate, una razionalizzazione della produzione ed un rapido ritorno a condizioni di economicità.

A tali fini è apparso utile prevedere, per una durata temporanea e con la specifica finalità di agevolare la chiusura e lo smantellamento di impianti eccedentari ed obsoleti, la costituzione di un fondo per il riassorbimento degli impianti medesimi, finanziato con il contributo (e quindi con il sacrificio) di tutti gli operatori, ma con la prospettiva di eliminare dal mercato pesanti eccedenze di offerta a tutto vantaggio di un riequilibrio generale.

Il fondo dovrà essere costituito come gestione fuori bilancio, soggetta alla disciplina generale della legge 25 novembre 1971, n. 1041, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si è ritenuto di dover adottare tale forma per gli evidenti vantaggi di agilità e snellezza amministrativa che la stessa presenta rispetto ad altre strutture, come casse conguaglio o fondi autonomi, per le quali si porrebbero problemi di spesa e di personale che mal si concilierebbero con la prevista temporaneità dell'intervento.

Questo non deve infatti assumere i connotati di un rigido dirigismo nè introdurre una forma di pianificazione; esso deve solo agevolare ed anticipare il più che probabile assetto del mercato nei prossimi anni, evitando però il rischio di traumi o lacerazioni profonde conseguenti alla caduta di imprese già attualmente poco floride, che rischierebbero, nel prossimo futuro, di trovarsi ai limiti della marginalità.

Lo strumento dell'autofinanziamento — in cui si sostanzia essenzialmente l'istituzione del fondo — può essere adottato solo grazie al consapevole senso di responsabilità degli operatori del settore, ma, per risultare veramente efficace, deve essere reso operante nel più breve tempo possibile, prima cioè che, con l'aggravarsi della crisi, vengano meno le condizioni di base che oggi ancora consentono il ricorso all'apporto della categoria.

Se infatti, in un futuro più o meno prossimo, la crisi dovesse portare alla chiusura disordinata e contemporanea di numerose aziende su tutto il territorio nazionale, si presenterebbero gravi problemi per altri settori di capitale importanza nell'economia del Paese.

Innanzitutto, i produttori agricoli non usufruirebbero più della naturale destinazione del grano, che andrebbe quindi immagazzinato e pagato dall'organismo di intervento; gli addetti ai settori della panificazione, della pastificazione e dolciario vedrebbero rivoluzionate le normali fonti di approvvigionamento; si rischierebbe, infine, di creare spazi di mercato ad operatori di altri Paesi, che dispongono di notevoli eccedenze di grano e di un'industria molitoria pure notevolmente razionalizzata, con appesantimento della bilancia commerciale.

Il settore della macinazione del grano, considerato per le ragioni esposte di primaria importanza per l'effetto trainante e stabilizzante che ha per vari comparti della produzione alimentare, è stato oggetto in altri Paesi (Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Irlanda) di misure dirette a ridurre la supercapacità strutturale.

L'esistenza di una supercapacità di macinazione è stata già riconosciuta a livello go-

vernativo, sia in occasione della predisposizione di linee programmatiche di politica industriale che nella definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti a tasso agevolato per l'incentivazione dell'attività industriale. In particolare:

con la delibera CIPE in data 31 maggio 1977 è stato escluso, ritenendolo eccedentario, il settore molitorio dai contributi della legge 2 maggio 1976, n. 183, e dai finanziamenti a tasso agevolato del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, relativamente alle iniziative per costruzioni di nuovi impianti o per l'ampliamento di quelli esistenti in tutto il territorio nazionale;

il programma finalizzato per l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare, approvato dal CIPI il 26 aprile 1979, dedica una apposita scheda al settore della macinazione e pone in risalto come gli impianti di molitura utilizzino la capacità produttiva in misura modesta, con conseguenti « fenomeni di concorrenza distruttiva ».

Per ovviare a queste forme competitive antieconomiche ed esasperate, non può ulteriormente procrastinarsi l'adozione di urgenti misure a sostegno del settore realizzabili solo a patto di un ridimensionamento dell'offerta.

Il corretto ed efficace funzionamento del fondo rende però necessaria l'introduzione, in via transitoria, di una regolamentazione programmata delle nuove iniziative in materia non potendosi, da un lato, negare un minimo di garanzia alla stessa categoria che presta la propria collaborazione finanziaria per la buona riuscita dell'intervento e, dall'altro, dovendosi evitare la corresponsione di contributi di smantellamento a soggetti estranei o intervenuti successivamente.

È per tali ragioni che l'apertura di nuovi impianti viene assoggettata ad un regime di autorizzazione preventiva, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata del fondo, in quanto collegato con la finalità del medesimo di mantenere un sano rapporto tra la capacità effettiva di lavorazione ed i fabbisogni.

Venendo all'esame dell'articolato si segnala:

l'articolo 1 prevede l'istituzione del fondo per la razionalizzazione del settore della macinazione e ne stabilisce la durata in cinque anni, prorogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa delibera del CIPE, ove al termine del quinquennio venga accertata la necessità di mantenere il regime di intervento;

l'articolo 2 individua gli scopi del fondo nella finalità di razionalizzazione del comparto e prevede il finanziamento del medesimo fondo mediante contributi obbligatori a carico di tutti gli esercenti la macinazione del grano, in base ad un coefficiente che viene determinato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo un meccanismo in grado di assicurare il pareggio contabile del fondo;

l'articolo 3 individua in un comitato tecnico l'organo istruttorio per l'erogazione dei contributi, a carico del fondo, per lo smantellamento e la rottamazione degli impianti e prevede che gli accertamenti vengano effettuati tramite apposite commissioni costituite secondo il modello previsto dall'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

l'articolo 4 introduce un regime autorizzatorio per quanto concerne ogni nuova iniziativa nel settore, da valere in via transitoria per tutto il periodo di funzionamento del fondo;

l'articolo 5 prevede, infine, adeguate sanzioni amministrative per il caso di violazione delle disposizioni cogenti dell'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Istituzione del « Fondo per la razionalizzazione del settore della macinazione »*)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituito il « Fondo per la razionalizzazione del settore della macinazione », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni e può essere prorogato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa delibera del CIPE che accerti la necessità della continuazione dell'intervento nel settore.

Art. 2.

(*Finanziamento del fondo e modalità di contribuzione*)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 persegue la finalità di razionalizzazione del comparto della macinazione del grano attraverso la riduzione della capacità produttiva.

2. Il fondo è finanziato mediante contributi obbligatori a carico degli esercenti la macinazione del grano, in misura proporzionale alle rispettive capacità produttive risultanti dalle licenze. Sono fatti salvi i quantitativi di grano destinati a prodotti da esportare.

3. Il coefficiente di contribuzione obbligatoria è determinato annualmente, entro trenta giorni dall'inizio del periodo di riferimento, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di

concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 3. Per il primo periodo successivo all'entrata in vigore della presente legge, tale termine è elevato a sessanta giorni.

4. Al fine di assicurare il pareggio contabile del fondo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui all'articolo 3, stabilisce i criteri per il graduale versamento dei contributi obbligatori e per le operazioni di conguaglio, ove occorrenti.

Art. 3.

(*Contributo*)

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi per la rottamazione degli impianti di macinazione, previa istruttoria eseguita da un comitato costituito con decreto del Ministro stesso e formato da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente, da due funzionari designati rispettivamente dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste e da due membri in rappresentanza delle associazioni di categoria degli esercenti la macinazione del grano.

2. I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta riduzione degli impianti da parte di apposite commissioni costituite a norma dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Art. 4.

(*Regime delle autorizzazioni per il periodo di operatività del fondo*)

1. Per il periodo di operatività del fondo di cui all'articolo 1, la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonchè le operazioni di trasferimento e/o concentrazione, sono sottoposti

ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento, sentito il comitato di cui all'articolo 3, delle oggettive necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria.

3. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, favorisce l'incontro delle parti sociali per la soluzione di eventuali problemi occupazionali.

Art. 5.

(*Vigilanza e sanzioni*)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tal fine può disporre ispezioni.

2. I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni. Per il procedimento di accertamento e di irrogazione e per la riscossione si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nei casi in cui siano intraprese iniziative o siano attivati impianti senza la preventiva autorizzazione prevista dalla presente legge, il prefetto della provincia ordina immediatamente la sospensione dei lavori e la chiusura dello stabilimento.

Art. 6.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.